GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — SABATO 22 SETTEMBRE — NUM. 224

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *sul decreto N. 5678 (Serie 3ª) che approva il Regolamento generale per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle Scuole tecniche e normali, e delle lingue straniere negli Istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica.*

Sire!

Col decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della M. V., si approva un nuovo Regolamento per gli esami di abilitazione all' insegnamento delle scienze naturali, del disegno, della computisteria, della calligrafia nelle Scuole tecniche e normali, e delle lingue straniere negli Istituti d' istruzione secondaria.

Le differenze fra questo nuovo regolamento e il precedente si riferiscono, per la maggior parte, ai titoli necessari per l'ammissione agli esami ed alla votazione occorrente per l'approvazione dei candidati.

L'esperienza ha dimostrato che, quanto ai titoli necessari per l'ammissione, da una eccessiva larghezza quale si aveva innanzi al 1886, si era fatto passaggio, col Regolamento del 13 gennaio di quell'annó, a disposizioni troppo restrittive. Ed infatti, mentre per l'addietro il numero dei candidati era grandissimo e più che corrispondente al bisogno, nei due ultimi anni fu assai esiguo.

Preoccupandomi di tale stato di cose, e nell' intendimento di porvi riparo senza varcare quei limiti che sono necessari ad avere sicure guarentigie di coltura generale e speciale in coloro che s'avviano all' insegnamento, ho divisato alcune modificazioni intese, per una parte ad accrescere il numero di coloro che si presentano agli esami di abilitazione, e per l'altra a stabilire maggiori guarentigie per il conferimento dei diplomi.

E così, per effetto delle nuove disposizioni, potranno essere ammessi agli esami per patente in scienze naturali oltre ai laureati in medicina, in fisica, in matematica, in ingegneria, in scienze agrarie, anche i laureati in chimica e farmacia o in zooiatria. Trattasi pur sempre di persone le quali hanno ottenuto un diploma universitario, hanno seguito nell'Università molti corsi di scienze naturali, e superati i relativi esami.

Coloro che posseggono il diploma d'abilitazione all' insegnamento delle matematiche, potranno presentarsi agli esami per conseguire quello di scienze naturali dopo due anni di lodevole esercizio, invece che dopo cinque. Sembrami, invero, che un biennio sia sufficiente a riconoscere se un docente abbia o no attitudine per l' insegnamento.

L'ammissione agli esami di abilitazione all' insegnamento delle lingue straniere era consentita, dal precedente regolamento, oltre che ai licenziati dal Liceo o dall' Istituto tecnico, ai maestri di grado superiore, dopo *sei anni* di lodevole esercizio; ed ai professori di materie letterarie nelle Scuole secondarie e normali *dopo tre*. Ora, considerando che i maestri elementari di grado superiore se hanno almeno minore coltura generale dei licenziati dal Liceo o dall' Istituto posseggono invece la coltura pedagogica di cui quelli difettano; e considerando d'altro lato che l'abilitazione all'insegnamento letterario per le Scuole secondarie o normali, quando non sia l'effetto della licenza o della laurea universitaria, non può conseguirsi che da chi abbia insegnato per lungo tempo e dimostri non comune coltura; ho ravvisato conveniente togliere ogni restrizione che inceppi l'ammissione di coteste categorie di docenti agli esami di abilitazione all' insegnamento delle lingue straniere.

Un altro titolo viene pure aggiunto a quelli fin qui dichiarati valevoli per presentarsi all'esame di abilitazione all' insegnamento della computisteria. Sarà consentita, cioè, l'ammissione anche a coloro i quali, pur non avendo conseguita la licenza universitaria in matematica, abbiano ottenuto per altra guisa il diploma di abilitazione all' insegnamento delle matematiche, e le abbiano di poi insegnate lodevol-

mente per due anni almeno in iscuole governative o pareggiate. Anche in questo caso, non si tratta che di applicare la massima di facilitare il conseguimento di una nuova patente a chi già sia abilitato ad insegnare una materia affine.

Da ultimo, l'ammissione agli esami per la patente di calligrafia sarà concessa, oltre che ai licenziati dal Ginnasio o dalla Scuola tecnica ed ai maestri elementari superiori, anche a coloro che posseggono un titolo d'abilitazione all'insegnamento per le scuole mezzane. Ed invero, se può essere ammesso agli esami di cui si tratta chi insegna nelle Scuole elementari, a maggiore ragione dev'esservi ammesso chi professa nei Ginnasi o nelle Scuole tecniche o nelle normali.

Ma di fronte alle disposizioni che fanno meno difficile l'ammissione agli esami, altre trovano posto nel nuovo Regolamento che sono intese ad aver maggiore sicurezza della idoneità dei candidati.

Chi non conseguirà, oltre alla sufficienza in ciascuna prova scritta o grafica, una media complessiva di 7/10 nell'insieme di esse, non sarà ammesso alle prove orali; chi in queste non otterrà, oltre a 6/10 in ciascuna, 7/10 nel complesso, non potrà presentarsi alla lezione di prova; e chi in questa non conseguirà 7/10 non otterrà il diploma.

Le cose dianzi esposte mi sembra diano sufficiente ragione dei provvedimenti che si tratta di adottare; ed io confido che la M. V. vorrà onorare il nuovo Regolamento della Sua Sovrana approvazione

Il Numero **5678** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Vedute le leggi 13 novembre 1859 e 10 febbraio 1861;

Veduti i decreti 21 gennaio 1860 del Governatore dell'Emilia, e 10 marzo 1860 del Governo della Toscana;

Udito il parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regolamento generale per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle Scuole tecniche e normali e delle lingue straniere negli Istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione, è approvato.

Il Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1886, N. 3651, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle Scuole tecniche e normali e delle lingue straniere negli Istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica.*

CAPO I.

Esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali.

Art. 1.

Ogni anno, nel mese di aprile, si terrà innanzi ad apposita Commissione presso le Regie Università di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino e presso il Regio Istituto di studi superiori di Firenze, una sessione d'esami pel conferimento del diploma di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali nelle Scuole tecniche e normali.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice sarà composta del direttore della Scuola di magistero annessa alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, presidente, di due professori della Facoltà stessa, l'uno più particolarmente versato nella chimica e fisica, l'altro nella storia naturale; di un professore della Facoltà di filosofia e lettere; di un dottore in fisica, o chimica, o storia naturale che non sia insegnante governativo.

Ove non sia la Scuola di magistero, presiederà la Commissione il preside della Facoltà.

A Firenze la presiederà il preside della sezione di scienze fisiche e naturali del Regio Istituto di studi superiori.

Art. 3.

È condizione necessaria per presentarsi all'esame il possedere uno de' seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) laurea di ingegnere civile o d'ingegnere navale;

c) laurea in matematica od in fisica;

d) laurea in scienze agrarie conseguita presso le Regie Scuole superiori di agricoltura in Milano e Portici, o presso la Scuola superiore di agraria annessa alla R. Università di Pisa;

e) laurea in chimica e farmacia;

f) diploma di dottore in zooiatria;

g) titolo legale di abilitazione all'insegnamento delle matematiche nelle Scuole tecniche e normali, congiunto ad attestazione di averle lodevolmente insegnate non meno di due anni in una scuola secondaria o normale governativa o pareggiata.

Art. 4.

Gli aspiranti all'esame dovranno presentare entro il mese di febbraio al rettore dell'Università od al soprintendente del Regio Istituto di studi superiori di Firenze la loro domanda, corredata dei seguenti documenti:

1° Attestato di nascita comprovante un'età non minore di anni 21 (compiuti non più tardi del 31 dicembre precedente), per gli uomini, e di anni 20, (parimenti compiuti non più tardi del 31 dicembre precedente) per le donne;

2° fedina criminale;

3° attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora dell'ultimo anno;

4° attestato medico dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è scevro da imperfezioni che gli impediscono in qualsiasi modo il regolare esercizio dell'insegnamento;

5° attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 255 della legge 13 novembre 1859;

6° attestato comprovante di soddisfare a una delle condizioni di cui all'art. 3.

Art 5.

L'esame consterà di prove scritte ed orali e di una lezione.

Le prove scritte saranno:

a) un componimento italiano di genere descrittivo e d'argomento avente attinenza con le scienze naturali;

b) svolgimento di un tema di fisica o di chimica;

c) svolgimento di un tema di botanica o di zoologia;

d) svolgimento di un tema di mineralogia o di geologia.

Le prove orali verseranno sulla fisica, la chimica, la mineralogia, la geologia, la botanica, la zoologia ed anatomia comparata e l'igiene.

In esse si farà pure luogo ad interrogazioni sul metodo d'insegnamento delle scienze naturali e sulle prove scritte.

Nella lezione il candidato svolgerà, nella forma richiesta per le scuole, un tema relativo all'insegnamento delle scienze naturali.

CAPO II.

Esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere.

Art. 6.

Ogni anno, nel mese di aprile, avrà luogo presso le Regie Università di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma e To-

rino, presso il Regio Istituto di studi superiori di Firenze e presso la Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, una sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento delle lingue francese, inglese e tedesca negli Istituti di istruzione secondaria, classica e tecnica.

Art. 7.

Gli esami si terranno innanzi ad apposita Commissione composta, per ciascuna delle lingue di cui all'art. 6, del direttore della Scuola di magistero annessa alla Facoltà di lettere, presidente, e di due professori abilitati all'insegnamento della lingua cui si riferiscono gli esami. Ove non siavi Scuola di magistero, presiederà la Commissione il preside della Facoltà. A Firenze la presiederà il preside della sezione di filosofia e filologia del Regio Istituto di studi superiori.

Art. 8.

Non potrà presentarsi all'esame chi non soddisfi ad una delle seguenti condizioni:

a) avere conseguita la licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico o, se stranieri, possedere titoli che, a giudizio della Facoltà di lettere, siano da ritenersi equipollenti per l'ammissione ai corsi universitari;

b) possedere la patente magistrale di grado superiore ottenuta in seguito ad avere fatto l'intiero corso di studi in una Scuola normale governativa o pareggiata;

c) avere conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana, o della latina e greca, o della storia e geografia per le Scuole secondarie classiche o tecniche o per le Scuole normali.

Art. 9.

Gli aspiranti all'esame dovranno presentare entro il mese di febbraio al rettore dell'Università o al capo degli altri Istituti indicati nell'art. 6, la loro domanda corredata dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4 nonchè di quelli comprovanti di soddisfare ad una delle condizioni indicate nell'art. 8.

Art. 10.

L'esame consterà di tre parti: prove scritte, prove orali ed una lezione.

Le prove scritte saranno:

a) un componimento italiano di genere narrativo o descrittivo;

b) un componimento nella lingua straniera da farsi senza l'aiuto del vocabolario;

c) una traduzione dalla lingua italiana nella lingua straniera senza l'aiuto del vocabolario, di un brano di buon autore italiano;

d) una scrittura sotto dettato.

Le prove orali comprenderanno:

a) grammatica, prosodia e storia della letteratura straniera;

b) grammatica comparata della lingua straniera e della lingua italiana;

c) versione improvvisa dall'italiano nella lingua straniera, e viceversa, di un brano di autore moderno;

d) interrogazioni sugli elaborati e sul metodo d'insegnamento.

Nella lezione il candidato svolgerà nella forma richiesta per le Scuole, un tema relativo all'insegnamento della lingua straniera. Inoltre il candidato sarà tenuto a svolgere, almeno in parte, la lezione nella lingua straniera alla quale si riferisce l'esame.

Art. 11.

Potrà il ministro, sulla proposta motivata dal Consiglio accademico, autorizzare d'anno in anno presso alcuna delle Università od Istituti di cui all'art. 6, sessioni d'esami per abilitazione all'insegnamento d'altre lingue straniere, da tenersi nella stessa epoca e con le medesime norme di cui ai precedenti articoli.

CAPO III.

Esami di abilitazione all'insegnamento del disegno.

Art. 12.

Ogni anno nella prima quindicina di luglio si terrà, innanzi ad apposita Commissione, presso i Regi Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Parma, Modena, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, e presso le Regie Accademie di belle arti di Milano e di Torino, una sessione d'esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà composta del direttore dell'Istituto o dell'Accademia, presidente; di due professori di disegno; di un professore di matematica di Regia Università o d'altro Regio Istituto superiore; di un professore di lingua italiana in esercizio in Istituti governativi o pareggiati d'istruzione secondaria o superiore.

Art. 14.

È condizione necessaria per presentarsi all'esame di possedere uno de' seguenti titoli:

a) laurea d'ingegnere civile o d'ingegnere navale o di architetto;

b) licenza dalla sezione fisico-matematica o industriale di un Istituto tecnico;

c) licenza di Scuola tecnica o patente magistrale di grado superiore, purchè congiunte ad attestazioni di avere lodevolmente frequentato presso un Regio Istituto od una Regia Accademia di belle arti l'intiero corso triennale, nonchè un corso di disegno di macchine e di elementi di cinematica e superati tutti i relativi esami; oppure di aver fatti, con esito felice in altre Scuole, studi di disegno, giudicati corrispondenti dal Consiglio dei professori dell'Istituto o dall'Accademia di belle arti presso cui il candidato domanda l'ammissione agli esami.

Art. 15.

Gli aspiranti all'esame di patente per l'insegnamento del disegno, dovranno presentare entro il mese di maggio la loro domanda al direttore dell'Istituto presso il quale intendono sostenerlo, corredata dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'art. 4, non che di attestati comprovanti di soddisfare ad una delle condizioni richieste dall'art. 14.

Art. 16.

L'esame consterà di prove scritte, grafiche e orali.

Le prove scritte saranno:

a) componimento italiano di forma epistolare;

b) risoluzione di un problema di geometria piana e di uno di geometria solida.

Le prove grafiche comprenderanno:

a) disegno di macchine;

b) disegno geometrico;

c) disegno architettonico;

d) disegno di ornato e di figura;

e) pittura decorativa;

f) schizzo dal vero.

Le prove orali comprenderanno:

a) nozioni di geometria descrittiva e sue applicazioni alla teoria delle ombre;

b) principî di architettura e di prospettiva;

c) interrogazioni sul metodo d'insegnamento del disegno e sulle prove scritte e grafiche.

Art. 17.

Le donne possono aspirare anche al diploma di abilitazione per le sole Scuole normali; ed in tal caso saranno dispensate dalle prove grafiche *a* e *c* di cui al precedente articolo, nonchè dalla frequenza al corso di disegno di macchine ed elementi di cinematica, di cui all'art. 14.

CAPO IV.

Esami di abilitazione all'insegnamento della computisteria.

Art. 18.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento della computisteria nelle Scuole tecniche e normali, si consegue mediante esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione.

Art. 19.

Gli esami avranno luogo annualmente, nell'aprile, presso non più di dodici Istituti tecnici che saranno, anno per anno, designati dal ministro, due mesi, almeno, innanzi l'epoca degli esami.

Art. 20.

Faranno parte della Commissione esaminatrice il preside dell'Isti-

tuto tecnico, presidente; un professore di economia di Regia Università o d'Istituto tecnico; due professori legalmente abilitati all'insegnamento della computisteria; un professore di lingua italiana di Regio Liceo o d'Istituto tecnico; un professore di matematica di Regio Liceo o d'Istituto tecnico.

Art. 21.

Per sostenere l'esame di cui all'art. 18 è necessario presentare la licenza dalla sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o la licenza universitaria in matematica o fisica matematica; oppure il diploma di abilitazione all'insegnamento della matematica nelle Scuole secondarie classiche o tecniche o nelle Scuole normali, congiunto ad attestazione di averla lodevolmente insegnata due anni almeno, in Scuole governative o pareggiate.

Art. 22.

Gli aspiranti all'esame di patente per l'insegnamento della computisteria dovranno farne domanda entro il mese di febbraio al preside dell'Istituto tecnico presso il quale intendono presentarsi, corredando la domanda stessa dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, non che di quelli comprovanti di soddisfare ad una delle condizioni indicate nell'art. 21.

Art. 23.

L'esame consterà di prove scritte ed orali e di una lezione.

Le prove scritte saranno tre:

nella prima il candidato dovrà fare un componimento italiano di genere narrativo;

nella seconda dovrà risolvere un quesito di aritmetica e uno di algebra;

nella terza dovrà svolgere un tema di computisteria e ragioneria.

Le prove orali comprenderanno:

a) economia e diritto commerciale;

b) nozioni di diritto civile ed amministrativo;

c) computisteria e ragioneria;

d) aritmetica e algebra;

e) interrogazioni sugli elaborati e sul metodo d'insegnamento.

Nella lezione il candidato svolgerà nella forma opportuna per le scuole, un tema relativo all'insegnamento della computisteria.

Art. 24.

I candidati muniti della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica o del diploma di abilitazione all'insegnamento della matematica, potranno essere dispensati dalle prove scritta ed orale di aritmetica e algebra.

CAPO V.

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia.

Art 25.

Per il conferimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle Scuole tecniche e normali si terrà annualmente, nel mese di aprile, una sessione di esami presso non più di venti Regi provveditorati agli studi che saranno designati dal ministro, anno per anno, due mesi innanzi il cominciare degli esami.

Art. 26.

La Commissione per gli esami di cui al precedente articolo sarà composta: del Regio provveditore agli studi, presidente; di un professore di lettere italiane appartenente ad Istituti governativi o pareggiati d'istruzione secondaria; di due calligrafi patentati e noti per la loro speciale perizia nella materia.

Art. 27.

Gli aspiranti all'esame dovranno presentare la loro domanda al Regio provveditore agli studi della città nella quale intendono sostenerlo, entro il mese di febbraio, corredata dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 non che della licenza ginnasiale o di Scuola tecnica o della patente magistrale di grado superiore; oppure del diploma di abilitazione ad un insegnamento nelle Scuole tecniche, ginnasiali o normali.

Art. 28.

L'esame consterà di cinque prove:

Nella prima il candidato scriverà sotto dettatura non meno di venti righe di corsivo;

Nella seconda darà saggio della propria perizia nei vari caratteri e negli ornamenti calligrafici, in base ad uno speciale tema dettato al momento dell'esame;

Nella terza farà un componimento di forma epistolare;

Nella quarta svolgerà per iscritto un tema sul metodo d'insegnamento della calligrafia, e questo esperimento dovrà servire anche a prova di bel carattere inglese posato;

Nell'ultima dovrà rispondere ad interrogazioni sul metodo d'insegnamento della calligrafia e sugli elaborati.

CAPO VI.

Norme generali e comuni ai diversi esami di abilitazione.

Art. 29.

Gli aspiranti ai diplomi di abilitazione di cui al presente Regolamento dovranno pagare, cinque giorni almeno innanzi l'esame, la relativa tassa che sarà di lire 60 per le scienze naturali; di lire 46 per la computisteria; di lire 40 per ciascuna delle lingue straniere e per il disegno; di lire 30 per la calligrafia.

Dall'ammontare di ciascuna tassa saranno dedotte lire 4 per compenso di spese inerenti all'esame e per diritti di segreteria, e lire 6 da pagarsi all'erario per diritti di diploma. Il rimanente sarà ripartito, a titolo di propina, fra i membri della Commissione esaminatrice compreso il presidente.

Art. 30.

I candidati dichiarati idonei riceveranno un diploma conforme ai modelli che saranno all'uopo approvati con decreto ministeriale. Al diploma dovrà essere apposta una marca da bollo da lire 1 che verrà somministrata dal candidato.

Art. 31.

Ai candidati dichiarati non idonei saranno restituite le sole lire 6 versate per il diploma.

Art. 32.

I diplomi di abilitazione conseguiti in virtù del presente Regolamento sono titoli valevoli per presentarsi agli esami di concorso alle corrispondenti cattedre di Istituto tecnico.

Art. 33.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo in tutte le sedi nei medesimi giorni; i quali saranno stabiliti dal ministro.

Le prove orali avranno principio non più tardi di cinque giorni dopo il termine delle scritte e grafiche, e saranno continuate senza interruzione. Due giorni dopo il termine delle prove orali si farà luogo alla lezione negli esami pei quali è prescritta.

Art. 34.

Per essere ammesso alle prove orali, è necessario che il candidato abbia conseguito nelle prove scritte, (e così in queste come nelle grafiche quando si tratti di abilitazione all'insegnamento del disegno o della calligrafia) non meno di 6|10 in ciascuna ed una media complessiva non inferiore ai 7|10.

La lezione durerà non meno di 3|4 d'ora e non più di un'ora e non vi sarà ammesso il candidato che non abbia riportato in ciascuna prova orale almeno i 6|10 con una media complessiva non minore di 7|10.

Il candidato sarà definitivamente approvato se nella votazione sul merito della lezione fatta otterrà almeno i 7|10.

Il candidato non approvato, non può in nessun caso ripresentarsi all'esame che dopo trascorso un anno, e deve ripeterlo per intiero.

Art. 35.

Non sono consentite dispense dalla età, nè ammissione agli esami di patente per equipollenza di titoli, salvo il disposto del comma *a)* dell'art. 8 e del comma *c)* dell'art. 14.

Art. 36.

I membri delle Commissioni esaminatrici sono eletti dal ministro sulla proposta motivata: del capo dell'Università o d'altro Istituto che è sede d'esami, per quelli di scienze naturali di lingue straniere e di disegno; dalla Giunta di vigilanza dell'Istituto tecnico per quelli di computisteria; del Consiglio provinciale per le scuole per quelli di calligrafia.

Per fare le proposte dei membri delle Commissioni esaminatrici i

rettori dovranno sentire le rispettive Facoltà, e i direttori degli Istituti ed Accademie di belle arti dovranno sentire il Consiglio degli insegnanti.

Art. 37.

Per causa derivante da forza maggiore, o per altra circostanza eccezionale, il ministro potrà disporre che la sessione d'esami non si tenga, presso una data sede, all'epoca ordinaria; ma ivi abbia luogo invece in altra epoca dell'anno stesso.

Art. 38.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme speciali per i singoli esami di abilitazione e saranno eziandio determinati i relativi programmi.

Art. 39.

Qualunque frode od infrazione per parte del candidato alle disposizioni del presente Regolamento, e delle norme speciali di cui al precedente articolo, non che alle disposizioni che regolano in genere gli esami, porterà per conseguenza l'annullamento dell'intero esame, salvo le maggiori pene contemplate dalle leggi o da altri Regolamenti in vigore.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **5681** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 19 luglio ultimo scorso, N. 5581 (Serie 3ª);

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 10 corrente mese, N. 4529-1194;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni stabilite col R. decreto 19 luglio predetto, non sono applicabili ai Segretari di 1ª classe delle Amministrazioni centrale e provinciale dell'Interno, che si presentarono agli esami che furono indetti con Decreto ministeriale 14 maggio del corrente anno, per la promozione a Primo Segretario nel Ministero dell'Interno ed a Consigliere nell'Amministrazione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 18 agosto 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Villanova, in provincia di Sassari, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Villanova in provincia di Sassari.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1888.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizione *fatta nel personale dell'Amministrazione dei pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.*

Con Reale decreto del 27 agosto u. s. il verificatore metrico e del Saggio di 5ª classe, sig. Giorgi Gio. Batta., già in aspettativa per motivi di salute, è stato richiamato in attività di servizio a datare dal 1° settembre corrente.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 5 luglio 1888:

Giorgi Giuliano, ufficiale ai riscontri nei magazzini delle Privative, lire 1769.
Fazzana Giuseppe, vice cancelliere di Pretura, lire 812.
Boncinelli Michele, direttore di Sifilicomio, lire 2608.
Piomelli Francesco, capo guardia carceraria, lire 650.
Cerai o Cerroio Tolomeo o Bartolomeo, sotto capo guardia carceraria, lire 720.
Cirillo Andrea, tenente, (per 5 anni e mesi 6), lire 666.
Pardini Giuseppe, guardia carceraria, lire 609.
Folin Pietro, operaio di marina, lire 300.
Lorenzini Carolina, figlia di Luigi, aggiunto al capo divisione nella Direzione generale dei Lotti, lire 564,37.
Fazzina Amalia, vedova di Auria Vincenzo, lire 55.
Torre Teresa, vedova di Balbis Giuseppe, lire 1501,66.
Ceretti Eufemia, vedova di Navone Giuseppe, lire 981,33.
Maglio Paola, vedova di Cristino Giuseppe, lire 113,40.
Mantero Teresa, vedova di Boccardo Ignazio, lire 66.
Scandone Rosolina, vedova di Galati Giuseppe, lire 415.
Perazzoli Petronilla, vedova di Racagli Antonio, indennità, lire 4222.
Buzzotta Lorenzo, guardaboschi demaniale, lire 503.
Peri Domenico, intendente di finanza, lire 5600.
Savorgnan Pietro, ufficiale di scrittura nelle Intendenze, lire 1926.
Gnech Arcangelo, facente funzioni di dispensiere nello Stabilimento di Agordo, lire 519,75.
Scrugli Ottavio, magazziniere delle Privative, lire 1831.
Borgio Angela, vedova di Marcarelli Pasquale, indennità, lire 3750.
Ceva Maddalena, vedova di Marongiu Antonio, lire 724.
Costa-Reghini Teresa, vedova di Perini Benedetto, lire 1600.
Passeri Teresa, vedova di Ristori Alessandro, lire 1038,66.
Gallone Santi, cancelliere di Pretura, lire 1440.
Fanoi Raffaello, vice cancelliere di Tribunale, lire 1760.
Santasilia Andrea, ufficiale nel Ministero di Grazia e Giustizia di Napoli, lire 1309.
Pico Eugenio, vice cancelliere di Corte di cassazione, lire 3200.
Bersellini Angela, vedova di Galbazzi Giovanni, lire 465.
Belli Rosa, vedova di Picci Giuseppe, lire 864,20.
Parodi Clementina, vedova di Cabella Cesare, lire 1100,66.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1887-88	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	178,638,613 83	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	31,841,294 47	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	15,741,452 »	226,221,390 30
Incassi dal 1° luglio 1888 al 31 agosto 1888.			
Per entrate del Bilancio:			
Ordinarie		237,117,742 45	
Straordinarie		17,711,725 »	254,829,467 45
Per debiti e crediti di Tesoreria:			
In conto debiti		314,873,470 80	
In conto crediti		21,586,193 01	336,459,663 81
		TOTALE . . .	817,510,521 56

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1888	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	VARIAZIONI Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 31 agosto 1888
Buoni del Tesoro	261,029,500 »	74,765,000 »	78,541,000 »	257,253,500 »
Vaglia del Tesoro	17,337,134 14	114,289,123 93	114,557,682 14	17,068,575 93
Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	46,500,000 »	»	46,500,000 »
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	135,949,197 45	5,764,713 74	31,856,448 84	109,857,462 35
Id. Fondo Culto id. id.	5,261,061 31	6,754,752 09	3,928,650 47	8,087,162 96
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	3,057,065 64	39,568,292 62	5,718,849 89	36,906,508 37
Altre Amministrazioni id. infruttifero	52,267,848 42	27,231,588 42	16,654,333 18	62,845,103 66
Incassi fatti dalla Tesoreria provinciale di Roma da regolarizzare.	984,000 »	»	»	984,000 »
TOTALE dei debiti . . .	475,885,806 99	314,873,470 80	251,256,964 52	539,502,313 27

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
TOTALE dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
DIFFERENZA . . . attiva	
DIFFERENZA . . . passiva	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 agosto 1888.

CASSA.

AVERE

Pagamenti dal 1° luglio 1888 al 31 agosto 1888.		
Per spese di Bilancio, compresa la somma di lire 663,687 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	255,340,660 19	255,340,660 19
Per debiti e crediti di Tesoreria:		
In conto debiti	251,256,964 52	
In conto crediti	108,290,917 60	359,547,882 12
TOTALE dei pagamenti . . .		614,888,542 31
Fondi di Cassa al 31 agosto 1888 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	170,890,998 01	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	16,653,216 74	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	15,077,764 50	202,621,979 25
TOTALE . . .		817,510,521 56

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1888	VARIAZIONI Aumenti (pagamenti)	VARIAZIONI Diminuzioni (incassi)	SITUAZIONE al 31 agosto 1888
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	8,455,035 75	62,970,855 18	173 60	71,425,717 33
Id. Fondo per il Culto id. id.	5,450,617 57	4,709,437 95	3,928,650 47	6,231,405 05
Altre Amministrazioni id. id.	16,436,405 63	29,193,481 26	15,938,535 75	29,691,351 14
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	193,000 »	44,300 »	»	237,300 »
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,175,840 89	»	344 68	2,175,496 21
Diversi	47,226,359 12	11,372,843 21	1,718,488 51	56,880,713 82
TOTALE dei crediti . . .	79,937,258 96	108,290,917 60	21,586,193 01	166,641,983 55
Eccedenza dei debiti sui crediti . . .	395,948,548 03	»	23,088,218 31	372,860,329 72
TOTALE come contro . . .	475,885,806 99	108,290,917 60	44,674,411 32	539,502,313 27

LOGO.

30 giugno 1888	31 agosto 1888	DIFFERENZE
226,221,390 30	202,621,979 25	— 23,599,411 05
79,937,258 96	166,641,983 55	+ 86,704,724 59
306,158,649 26	369,263,962 80	+ 63,105,313 54
475,885,806 99	539,502,313 27	— 63,616,506 28
»	»	»
169,727,157 73	170,238,350 47	511,192 74

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di agosto 1888 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1888-89,

INCASSI **Entrata ordinaria.**	MESE di agosto 1888	MESE di agosto 1887	DIFFERENZA nel 1888	Da luglio 1888 a tutto agosto 1888	Da luglio 1887 a tutto agosto 1887	DIFFERENZA nel 1888
A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Rendite patrimoniali dello Stato	1,249,881 60	1,224,918 63	+ 24,962 97	11,569,920 55	10,361,784 18	+ 1,208,136 37
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	28,909,092 52	28,519,682 64	+ 389,409 88	29,178,614 46	28,701,016 57	+ 477,597 89
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	24,003,429 28	22,698,121 16	+ 1) 1,305,308 12	25,599,960 13	24,529,529 56	+ 1,070,430 57
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	14,471,962 42	14,410,028 27	+ 61,934 15	37,031,165 32	35,303,285 55	+ 1,727,879 77
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,478,413 03	1,360,655 32	+ 117,757 71	3,032,430 44	2,861,383 40	+ 171,047 04
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	18,402 27	178,626 85	— 160,224 58	40,150 03	266,841 42	— 226,691 39
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	2,111,032 68	2,329,517 78	— 218,485 10	3,136,342 61	4,928,121 26	— 1,791,778 65
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi	15,868,808 30	17,213,788 24	— 2) 1,344,979 94	30,093,007 73	31,373,233 53	— 1,280,225 80
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo	7,023,860 93	6,794,611 20	+ 229,249 73	13,283,094 34	13,188,125 63	+ 94,968 71
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	15,521,648 54	15,686,621 46	— 164,972 92	30,289,882 94	30,795,013 34	— 505,130 40
Contributi — Tasse di consumo — Sali	5,089,865 14	4,826,082 03	+ 263,783 11	8,963,388 89	8,536,660 03	+ 426,728 86
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	726 90	458 71	+ 268 19	1,424 66	508 43	+ 916 23
Contributi — Tasse diverse — Lotto	7,087,368 51	10,878,987 83	— 3) 3,791,619 32	10,391,404 57	16,394,675 18	— 6,003,270 61
Proventi di servizi pubblici — Poste	3,680,892 01	3,690,286 70	— 9,394 69	7,534,455 79	7,141,278 75	+ 393,177 04
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,159,378 08	1,873,354 31	— 713,976 23	2,196,055 88	3,356,546 55	— 1,160,490 67
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	1,194,973 07	991,682 35	+ 203,290 72	2,430,430 60	2,143,446 03	+ 286,984 57
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,440,452 78	1,860,876 36	— 420,423 58	3,048,574 67	3,374,789 88	— 326,215 21
Entrate diverse	260,666 63	198,231 92	+ 62,434 71	510,354 95	423,504 50	+ 86,850 45
B) **Categoria IV.** — *Partite di giro*	13,019,286 82	12,490,359 57	+ 528,927 25	18,787,083 89	18,228,948 81	+ 558,135 08
TOTALE *Entrata ordinaria*	143,590,141 51	147,226,891 33	— 3,636,749 82	237,117,742 45	241,908,692 60	— 4,790,950 15
Entrata straordinaria.						
C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato	»	2,500 »	— 2,500 »	2,270 43	5,000 »	— 2,729 57
Rimborsi e concorsi nelle spese	589,487 32	382,501 43	+ 206,985 89	1,167,434 62	694,638 77	+ 472,795 85
Entrate diverse	289,130 90	36,894 78	+ 252,236 12	289,144 43	38,161 98	+ 250,982 45
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	3,463 84	3,884 05	— 420 21	3,463 84	6,072 09	— 2,608 25
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	780 59	1,384 86	— 604 27	780 59	1,472 67	— 692 08
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi	2,321 74	151,172 77	— 148,851 03	27,635 94	166,878 35	— 139,242 41
D) **Categoria II.** — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	916,372 79	1,085,057 03	— 168,684 24	1,794,714 30	2,288,612 47	— 493,898 17
Riscossione di crediti	»	724 88	— 724 88	2,500,843 45	1,768 33	+ 2,499,075 12
Accensione di debiti	176,437 93	87,879 56	+ 88,558 37	11,764,927 07	666,358 92	+ 11,098,568 15
Capitoli aggiunti	»	»	»	»	»	»
E) **Categoria III.**						
Costruzione di strade ferrate	19,603 72	26,660,268 85	— 4) 26,640,665 13	100,510 33	56,698,392 40	— 56,537,882 07
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	»	»	»	167,673 26	— 167,673 26
TOTALE *Entrata straordinaria*	1,997,598 83	28,412,268 21	— 26,414,669 38	17,711,725 »	60,735,029 24	— 43,023,304 24
TOTALE GENERALE INCASSI	145,587,740 34	175,639,159 51	— 30,051,419 20	254,829,467 45	302,643,721 84	— 47,814,254 39

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli del periodo corrispondente dell'Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di agosto 1888	MESE di agosto 1887	DIFFERENZA nel 1888	da luglio 1888 a tutto agosto 1888	da luglio 1887 a tutto agosto 1887	DIFFERENZA nel 1888
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di Lire* 663,687 50 *pagata pel ritiro de biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	21,870,515 92	16,795,174 91	+ 5,075,341 01	60,692,906 75	54,973,082 77	+ 5,719,823 98
Id. delle Finanze	17,142,999 62	20,558,949 11	− 3,415,949 49	26,579,590 44	29,918,774 13	− 3,339,183 69
Id. di Grazia e Giustizia . .	3,218,791 01	3,010,412 79	+ 208,378 22	5,756,883 66	5,477,920 27	+ 278,963 39
Id. degli Affari Esteri . . .	985,452 58	1,127,594 39	− 142,141 81	1,209,740 47	1,865,052 17	− 655,311 70
Id. della Istruzione Pubblica .	4,254,419 97	4,188,196 78	+ 66,223 19	6,730.476 64	6,785,195 87	− 54,719 23
Id. dell'Interno	5,562,037 85	4,535,126 55	+ 1,026,911 30	14,026,247 4[illegible]	13,587,720 64	+ 438,526 79
Id. dei Lavori Pubblici . . .	29,119,199 60	48,911,638 61	− 19,792,439 01	52,720,020 81	86,146,806 34	− 33,426,785 53
Id. della Guerra	33,064,339 29	29,480,775 38	+ 3,583,563 91	55,089,518 42	49,443,566 58	+ 5,645,951 84
Id. della Marina	15,317,515 93	14,499,914 19	+ 847,601 74	29,236,711 90	23,413,112 19	+ 5,823,599 71
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	2,023,887 49	1,932,311 15	+ 91,576 34	3,298,563 67	3,746,185 36	− 417,621 69
TOTALE PAGAMENTI . .	132,589,159 26	145,040,093 86	− 12,450,934 60	255,340,660 1[illegible]	275,357,416 32	− 20,016,756 13
Differenza Attiva	12,998,581 08	30,599,065 68	»	»	27,286,305 52	»
Differenza Passiva	»	»	17,600,484 60	511,192 74	»	27,797,498 26
TOTALE *come contro*	145,587,740 31	175,639,159 5[illegible]	− 30,051,419 20	254,829,467 45	302,643,721 84	− 47,814,254 39

ANNOTAZIONI.

1. L'aumento deriva per oltre mezzo milione da maggiori accertamenti della imposta inscritta a ruolo e per ogni rimanente dal maggiore provento della imposta accertata mediante ritenuta.

2. Il minore incasso è dovuto alla minore importazione di zucchero (quintali 53,000 circa) e di grano (30,000 tonnellate), non sufficientemente compensata dall'aumento nella misura dei diritti di entrata e dai maggiori daziati di petrolio.

3. La differenza in meno non è che apparente, dipendendo da rimborsi di vincite non eseguiti.

4. La diminuzione ha origine dal fatto che nell'agosto 1887 s'introitarono L. 6,500,000 per prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni di ferrovie a carico dello Stato e L. 20 milioni per obbligazioni emesse per conto degli aumenti patrimoniali, mentre nell'agosto 1888 nessun incasso fu fatto per simili titoli.

Roma, 19 settembre 1888.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
F. CERESA.

Il Direttore Generale
CANTONI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di scrittura privata autenticata da pubblico notaio in data 7 maggio 1888, nella città di Necolsork (Stati Uniti d'America), e registrata in Roma colla data del 26 stesso mese, Reg. 29, N. 13192, il signor « Block Louis di New York » (Stati Uniti d'America), ha ceduto e trasferito alla « De La Vergne Refrigerating Machine Company », con sede pure in New-York, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale, a lui conferito il 13 agosto 1886, Vol. XL, N. 150, della durata di anni quindici, a decorrere dal 30 settembre successivo e col titolo: « refrigeratore di birra ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, il 31 agosto 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 15 settembre 1888.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. BOLLATI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di scrittura privata autenticata da pubblico notaio in data 7 maggio 1888 nella città di Necolsork (Stati Uniti d'America), e registrata in Roma colla data del 26 stesso mese, Reg. 29, N. 13192, il signor « Block Louis di New-York » (Stati Uniti d'America), ha ceduto e trasferito alla « De La Vergne Refrigerating Machine Company », con sede pure in New York, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui conferito il 13 agosto 1886, Vol. XL, N. 152, della durata di anni 15 (quindici), a decorrere dal 30 settembre successivo e col titolo: « perfezionamento nella congiunzione ed accoppiamento dei tubi ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, il 31 agosto 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 15 settembre 1888.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. BOLLATI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di scrittura privata autenticata da pubblico notaio in data 7 maggio 1888, nella città di Necolsork (Stati Uniti d'America), e registrata in Roma colla data del 26 stesso mese, Reg. 29, N. 13192, il signor « Block Louis di New-York » (Stati Uniti d'America), ha ceduto e trasferito alla « De-La Vergne Refrigerating Machine Company », con sede pure in New-York, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui conferito il 13 agosto 1886, Vol. XL, N. 153, della durata di anni quindici a decorrere dal 30 settembre successivo e col titolo: « apparecchio per condensare gas e vapori ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, il 31 agosto 1888 per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 15 settembre 1888.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. BOLLATI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di scrittura privata autenticata da pubblico notaio in data 7 maggio 1888, nella città di Necolsork (Stati Uniti di America) e registrata in Roma colla data del 26 stesso mese, Reg. 29, N. 13192 il signor « Block Louis di New-York » (Stati Uniti d'America), ha ceduto e trasferito alla « De-La Vergne Refrigerating Machine Company », con sede pure in New York, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui conferito il 13 agosto 1886, Vol. XL, N. 154, della durata di anni quindici, a decorrere dal 30 settembre successivo e col titolo: « pompa pneumatica premente ed aspirante ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero,il 31 agosto 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 15 settembre 1888.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. BOLLATI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di scrittura privata autenticata da pubblico notaro in data 7 maggio 1888, nella città di Necolsoik (Stati Uniti di America), e registrata in Roma colla data 26 stesso mese, Reg. 29, N. 13192, il signor « Block Louis di New-York » (Stati Uniti d'America), ha ceduto e trasferito alla « De-La Vergne Refrigerating Machine Company », con sede pure in New-York, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui conferito il 13 agosto 1886, Vol. XL, N. 155, della durata di anni 15 (quindici) a decorrere dal 30 settembre successivo e col titolo: « macchina per fare il ghiaccio ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero il 31 agosto 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 5 settembre 1888.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
E. BOLLATI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 853010 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 235 al nome di Rondani Elvira, fu Angelo, moglie di *Angelo* Civalleri, domiciliata in Pavia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rondani Elvira fu Angelo, moglie di *Giovanni Battista* Civalleri, domiciliata in Pavia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 settembre 1888

Per il Direttore Generale: FORTUNATI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 20 corrente, in S. Polo di Piave, provincia di Treviso, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 21 settembre 1888.

CONCORSI

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

Avviso di concorso.

A tutto il 5 ottobre p. v. rimane aperto il concorso ad un posto gratuito a carico del pubblico erario nell'*Istituto di S. Alvise*, per una sordo-muta povera italiana.

Le aspiranti dovranno presentare all'Ufficio del R. Provveditore agli studi, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti, con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vajuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare la figlia a compiuta educazione, od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarla;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale della aspirante.

L'età non può essere minore di anni sei, nè maggiore di dodici.

Ogni fanciulla ammessa al concorso potrà essere sottoposta ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico allo scopo di riconoscerne lo stato di salute, e per verificare se essa mostri la richiesta attitudine ad esssere istruita ed educata.

Venezia, addì 7 settembre 1888.

Il Prefetto Presidente.
BRESCIA MORRA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BIELLA, 20. — Il pranzo d'onore offerto dal municipio agli invitati fu di circa 150 coperti.

V'intervennero i rappresentanti del Senato, della Camera, delle città italiane, del Club alpino, delle Università, del Comitato del monumento, della magistratura e dell'esercito.

Parlarono applauditi il cav. Masserano, pro sindaco di Biella, il quale ringraziò gl'intervenuti, il senatore Ghiglieri a nome del Senato, il deputato Trompeo per la Camera dei deputati, il commendatore Tommasini, rappresentante di Roma, a nome delle città italiane, l'on. Lioy per il Club alpino, non che il senatore Cadorna, il prof. Hoffmann, l'on. Chiaves, Debernardis, Corona e Bertone, autore del monumento.

I fuochi artificiali e la serata di gala al teatro sono riusciti benissimo.

OROPA, 21. — Stamane l'on. deputato Lioy, presidente del Club alpino italiano, i rappresentanti delle sezioni ed il sindaco di Biella si recarono qui per deporre sulla tomba di Quintino Sella le corone offerte dalla Camera dei deputati, dal Club alpino, dal Municipio di Biella, dagli scienziati tedeschi ed altre.

L'on. Lioy pronunziò un commovente discorso, invitando gli italiani, e specialmente la gioventù ad inspirarsi sulla tomba di Quintino Sella a sensi di alto patriottismo e di tenace virtù.

ALGERI, 21. — Sono smentite le voci allarmanti di agitazioni nel Sud-Oranese. Non vi è avvenuto altro di notevole che la fuga di un certo numero di squadre d'indigeni al di là del confine e la depredazione di una banda di malfattori, contro i quali sono state prescritte dall'autorità militare le necessarie misure di repressione.

TUNISI, 21. — Un decreto sottopone tutte le scuole pubbliche e private alla ispezione del direttore dell'istruzione pubblica della Reggenza.

Il testo è conforme a quello delle leggi francesi sull'insegnamento. Un altro decreto regola le associazioni.

PARIGI, 21. — Il progetto di legge relativo alle tasse doganali fra la Tunisia e la Francia, che il ministro degli esteri, Goblet, fu autorizzato dal Consiglio dei ministri a presentare alla riapertura della Camera, si riferisce ai vini, ai cereali, al bestiame e agli olii, e tende a facilitare l'entrata in Francia di questi prodotti, sottoponendoli soltanto ad un diritto del 3 per cento *ad valorem*.

PARIGI, 21. — L'*Agenzia Havas* ha da Atene, in data di ieri:

« Il ministro degli affari esteri, Dragumis, dichiarò ieri l'altro che l'incidente delle Sporadi non minaccia per nulla la pace.

« Il Corpo diplomatico sembra preoccuparsi poco della mobilizzazione della flotta greca.

« I giornali del mattino eccitano il governo a prendere misure energiche ed a far rispettare i connazionali, constatando che sonvi numerose cause di dissensi, tutti provocati dalla Turchia, e dichiarando che la nazione appoggerà il Governo ».

LONDRA, 21. — Si ha da Zanzibar che gli Usambara, avendo alla loro testa Simboja, si ribellarono contro la Società coloniale tedesca. La carovana del dottore Meyer sarebbe stata dispersa. Avendo i suoi portatori disertato, il dottore dovette ritornare alla costa.

Ieri l'altro, a sera, in una strada di Zanzibar, fu attaccato il segretario dell'ammiraglio Freemantle, che si crede essere stato preso dagli aggressori per uno degli agenti della Società coloniale.

Il segretario non fu seriamente ferito. Gli aggressori scomparvero nell'oscurità.

ATENE, 21. — Il ministro degli affari esteri, Dragumis, domandò alla Porta spiegazioni categoriche circa il suo modo di agire verso i pescatori di spugne nelle Sporadi turche. La Grecia conformerà le sue decisioni ulteriori alla risposta del Governo ottomano.

PARIGI, 21. — Il Ministero della marina ha ricevuto, ieri, da Tahiti un telegramma il quale non accenna al fatto dell'innalzamento della bandiera francese nelle isole Marchesi in seguito ad accanito combattimento, come fu annunziato da San Francisco.

Il Ministero della marina ritiene tale fatto inverosimile.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 21 settembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 40	98 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	99 30	99 30	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 95
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 65
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	650 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	680 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	395 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	988 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	515 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1215 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1880 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	436 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	352 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	240 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	365 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	250 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	502 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 72 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 65
4	Londra	90 g.	»	»	25 35
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . . . 29 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 50, 98 52 1/2, 98 55, fine corr.

Az. Banca di Roma 752, 750 50, 750, fine corr.

Az. Banca Indust. e Comm. 577, 581 fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1515, 1518, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 989, 988 fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 338, 339, 343, 344, 345, fine corr.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.